

SEZIONE SPECIALE PULIZIE

SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI

Premessa

Questa sezione riconosce nella disciplina contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie la regolazione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese rappresentate, in quanto elemento fondamentale di semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nell'intero settore delle attività connesse all'esercizio del trasporto ferroviario, intendendo per tali quelli che ricomprendono le attività riguardanti il personale addetto alla pulizia del materiale rotabile, uffici, stazioni, impianti ferroviari ed officine, pulizia a bordo treno, addetti alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni, manutenzioni aree verdi e giardini, addetti alle manutenzioni e ristrutturazioni civili ed industriali, logistica, gestione strutture alberghiere, servizi di portineria e sorveglianza, gestione parcheggi in ambito ferroviario, assistenza persone con ridotta mobilità, assistenza clienti.

L'applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie ai lavoratori delle aziende che svolgono attività di supporto alle imprese ferroviarie rappresenta l'esigenza, riconosciuta dalle parti, di una disciplina contrattuale che abbia l'obiettivo di disporre di risposte coerenti e tempestive in grado di raccordare le esigenze di flessibilità, economicità e di qualità del servizio ferroviario, nell'ottica dell'integrazione delle attività proprie del ciclo ferroviario con quelle dei servizi connessi.

Come conseguenza diretta, ciò comporta una migliore conoscenza e responsabilità da parte delle imprese e del lavoro delle attività complessivamente svolte.

Questa necessità nasce dai nuovi scenari competitivi originati dai processi di liberalizzazione e da quanto previsto dalle leggi nazionali e dalle direttive dell'Unione Europea, che impongono alle imprese che operano nel settore, una sempre migliore integrazione dei cicli della produzione e della qualità, con lo scopo di costruire un modello industriale più avanzato e stabile.

Con la presente Sezione Speciale saranno applicate, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative, le discipline previste dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dal CCNL della Mobilità, attraverso il riconoscimento delle specificità relative alle attività svolte nelle aziende interessate, compresi i trattamenti economici e normativi dovuti agli istituti previdenziali e mutualistici, fermo rimanendo l'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 142/2001.

Campo di applicazione

Le parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione nei termini previsti dalla Sezione Speciale, non che di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei termini e nei modi di seguito specificati al fine di rispondere meglio alle più articolate esigenze del mercato e della committenza.

La Sezione Speciale, costituisce le modalità applicative di alcuni istituti del CCNL delle Attività Ferroviarie e del CCNL della Mobilità e si applica alle imprese fornitrici di servizi in appalto, ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti ferroviari comunque gestiti.

Art. 1 Relazioni Industriali

In applicazione di quanto stabilito al punto 3 dell'art. 1 (sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie ed all'art 1 del CCNL della Mobilità, che il sistema della partecipazione, come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni fra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, potrà essere ulteriormente articolato per il settore con la costituzione di uno specifico Osservatorio .

A) Osservatorio Nazionale

Al fine di monitorare l'andamento del settore le parti convengono di costituire a livello nazionale un osservatorio formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte datoriale, quale sede di analisi verifica e confronto sulle seguenti aree tematiche:

- Situazione economico-sociale del settore
- Andamento delle imprese e dei servizi
- Evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie
- Evoluzione normative interessanti i meccanismi di gara
- Modalità e criteri di gara e affidamento dei servizi
- Tipologia e volume dei servizi dati in appalto
- Andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro
- Andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale
- Andamento e verifica dell'applicazione del CCNL Attività Ferroviarie negli affidamenti di appalti per la gestione dei servizi descritti in premessa.

B) Livelli e fasi delle relazioni industriali

Le parti, coerentemente con i principi affermati in premessa, convengono di sviluppare un sistema di relazioni industriali articolato su due livelli, uno nazionale ed uno aziendale, che prevedono momenti di informazione e contrattazione.

Informazione

A livello nazionale:

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni industriali di secondo livello dell'art1 CCNL della Attività Ferroviarie, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- Processi di riorganizzazione del settore, il riposizionamento strategico dell'impresa, con particolare riferimento ai meccanismi di gara
- Volume complessivo delle attività assunte e/o date in appalto
- Tipologia dei rapporti di lavoro
- Andamento generale dell'orario di lavoro
- Percorsi formativi
- Dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura
- Progetti di azioni positive
- Iniziative in tema di sicurezza del lavoro.

A livello aziendale:

- Modificazione ed evoluzione dell'assetto societario
- Obiettivi di produzione e di produttività
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione in materia
- Le ricadute relative alla modifica della struttura organizzativa.

Contrattazione

A livello nazionale:

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito dei rinvii operati dal CCNL della Mobilità e dal CCNL delle Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro nella Sezione Speciale sui seguenti aspetti relazionali:

- Procedure e modalità di gestione dei cambi appalto
- Norme applicative della disciplina del lavoro
- Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative di lavoro
- Promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere
- Formazione e riconversione professionale
- Modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale

- Modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo

A livello aziendale:

- Premio di risultato
- Ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta da esigenze di servizio, saranno contrattate le eventuali modifiche della distribuzione del lavoro, orario, giornaliero, settimanale e mensile.
- La turnazione delle ferie
- L'equa distribuzione del lavoro notturno
- Le caratteristiche, la tipologia e la qualità degli indumenti di lavoro
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative
- Linee di indirizzo in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Art 8 Permessi sindacali

(Definire accordo)

Art 16 CCNL Mobilità - Appalti e trasferimenti d'azienda

Le Parti rilevano e concordano che il Settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi di occupazione .

In applicazione dell'art. 16 del CCNL della Mobilità per le imprese che applicano la disciplina della presente "Sezione Speciale", in caso di cambio di appalto, si darà piena applicazione alla normativa contrattuale del CCNL Attività Ferroviarie .

Tali normative si applicano oltre che ai lavoratori delle imprese affidatarie, dirette o indirette, anche ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative che acquisiscono o subentrano negli appalti.

Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi:

- a) Cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
- b) Cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali;

In ogni caso di passaggio di lavoratori, le parti concordano che al fine di garantire il massimo dell'occupazione ma anche a salvaguardare i livelli di produttività necessari per la gestione dell'appalto, i lavoratori che siano stati oggetto di ripetute sanzioni e provvedimenti disciplinari, come da art..... del presente CCNL non che i lavoratori per i quali siano comprovate ripetute assenze dal lavoro, anche giustificate da malattie brevi e ricorrenti, senza ricovero ospedaliero, l'Azienda subentrante è esonerata dall'obbligo di assunzione . Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo, l'Azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. CCNL Attività Ferroviarie.

Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art 3 della legge n. 04/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.

3 DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA

Art. 22 – Orario di lavoro

3.1 L'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1.1 del presente art. 22, stabilito in 38 ore come media in un periodo di 4 mesi, potrà essere applicato in settimane con orario sino a 48 ore

3.2 L'orario di lavoro settimanale é di norma ripartito su sei giorni.

In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'orario settimanale potrà essere ripartito su 5 giorni, con le modalità di cui al punto 1.5 terzo comma del presente art. 22.

3.3 L'orario di lavoro notturno, per le prestazioni lavorative interessate la fascia 0.00-5.00, non sarà superiore a 8 ore come media giornaliera nell'arco di sette giorni.

3.4 Con riferimento all'applicazione del modello organizzativo " *base operativa*" di cui al punto 2.1 lett. d) del presente art.22, le aziende potranno disporre gli spostamenti del personale durante l'orario di lavoro nell'ambito della base operativa. Le aziende garantiranno altresì l'eventuale ritorno del personale, al termine della prestazione giornaliera, all'impianto d'inizio quando questo sia diverso da quello in cui si è conclusa la prestazione lavorativa .

3.5 In relazione a particolari attività caratterizzate dalla necessità di individuare un nastro lavorativo utile a consentire la prestazione giornaliera in presenza di periodi di inattività, anche di breve durata e ripetute, nella contrattazione di secondo livello da svolgersi in sede aziendale/territoriale, sarà individuata e definita l'articolazione della prestazione lavorativa, anche con eventuale riconoscimento di indennità diverse da quelle previste dalle norme generali.

Ausiliari e/o pulizia a bordo treno

3.6 Per il personale con mansione di pulitore viaggiante, l'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.

In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli lavorativi" che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni o superiori, purché nell'ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dall' art. 24 del presente CCNL e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore.

Data la specificità dei servizi di pulizia a bordo treno, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°,3° e 4° comma del punto 1.9 dell'art.22 del presente CCNL.

Art. 24 – RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

1. Riposo settimanale

1.3 Per il lavoratore impiegato in attività ordinariamente espletabile anche la domenica , con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la stessa sarà considerata giorno lavorativo ordinario, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.

Capitolo 3

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 21 DECLARATORIE E FIGURE PROFESSIONALI

Livello professionale : (F) GENERICI

Vengono inquadrati in questo livello:

- lampisti, addetti ai cartelli indicatori non rientranti nel livello di inquadramento superiore;
- addetti alla piombatura dei vagoni;
- addetti al servizio di aggancio e sgancio dei mantici delle carrozze, non rientranti nel livello di inquadramento superiore ;
- lavoratori addetti al recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata (sono coloro che oltre al recapito della corrispondenza, registrano, dopo averne sottoscritto elenco per ricevuta, le raccomandate su apposito libro cui verrà apposta la firma dei destinatari),
- operatori del tunnel lavaggio;
- conducenti di carrelli elettrici ed a scoppio esclusi quelli previsti al livello superiore;
- addetto alla lavorazione di accoppiamento in genere, revisionatore binari e scambi decauilles;
- custodi dormitori;
- addetto portabagagli, bagagli registrati e deposito bagagli;
- addetti smistamento merci ed al carico e scarico delle merci, anche da vagone a natante e viceversa nonché allo stivaggio e ai servizi di manovalanza in genere che comportino movimento di materiale;
- pulitori viaggianti;
- addetti pulizia materiale rotabile, piazzali e stazioni, locali, uffici, fosse di visita, gabinetti, officine e squadre di rialzo;
- guardiani notturni che esplicano continuamente la propria attività in ore notturne;
- addetti incenerimento dei rifiuti, compattatori e riduttori;
- addetti alle officine in genere e squadre rialzo, I.E. che compiono lavoro ed operazioni che non richiedono specifiche capacità e sono di aiuto ad operai di livello superiore;
- addetti distribuzione pasti nei posti di ristoro;
- lavoratori che eseguono semplici operazioni, in base a disposizioni predeterminate, su parti meccaniche già smontate;
- lavoratori addetti al semplice controllo dei locali di attesa e che coadiuvano ad eventuali necessità di completamento di semplice operatività manuale e visiva;
- lavoratori addetti al servizio di sorveglianza parcheggi.

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "H" e dall'ex livello "G2" l'inquadramento avviene al livello "F".

Livello professionale : Operatori (E)

Appartengono a tale livello lavoratori qualificati che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per la valutazione di casi ricorrenti, in applicazione di cognizioni tecnico-pratiche acquisibili mediante addestramento o esperienze equivalenti, nell'esecuzione di metodi operativi definiti:

- Addetti alla manipolazione ed alla ordinaria manutenzione accumulatori, rabbocco e piccole manutenzioni (cambio e fissaggio piastre frontali, maniglie, ecc);
- addetti allo smistamento dei carri;
- addetti al carico e scarico delle merci che durante lo svolgimento di tali prestazioni conducono anche, in possesso del prescritto patentino, il carrello elettrico, diesel o a scoppio;
- conducenti di carrelli elevatori a motore qualora provvedano anche ad operazioni di riparazioni ordinarie e gruisti;
- addetti ai cartelli indicatori che effettuano anche scritturazioni su appositi registri o modelli e/o che svolgono esclusivamente e con carattere di continuità tali mansioni nei grandi centri di servizio;
- addetti deposito bagagli che pur lavorando essi stessi manualmente provvedono alle operazioni di accettazione e registrazione di fine turno su appositi registri;
- addetti alle officine in genere che compiano lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio; es: fresatori,aggiustatori,calderai, motoristi, tappezzeri,

tornitori, attrezzisti, verniciatori, falegnami, lustratori, trapanisti, mollai, fonditori, fucinatori, nichelatori, cromatori, lattonieri o batti lamiera, stagnai, vetrai, piattatori, saldatori autogeni o elettrici, addetti ai forni fusori, allo smontaggio e montaggio locomotive, locomotori o carrelli o pompe ecc, ad apparecchi, centrali termiche, caldaie ecc.

- centralinista di ferrotelefonate o dormitori, che oltre alla consegna e ritiro di quanto necessario all'utente, svolge operazioni di registrazione dati ed incassi, ecc;

- addetti alla guida di carrelli a scoppio, diesel, elettrici (compresi quelli elevatori) per la cui conduzione è richiesto il patentino;

- autisti conducenti di automezzi per la quale è richiesta la patente di grado C;

- addetti alle operazioni preliminari per l'imbarco e sbarco del materiale rotabile o autovetture;

- conducenti carrelli tipo Simai per il lavaggio delle casse esterne del materiale rotabile e conducenti macchine pulizia e lavaggio dei carri;

- addetti al riordino carri e ricondizionamento colli che svolgono esclusivamente e con carattere di continuità tale mansione;

- addetto al quadro di comando del tunnel lavaggio che effettua operazioni di manutenzione ordinaria;

- conducente automezzo per presa e consegna pasti aziendali nei posti ristoro;

- addetti al carico e scarico delle merci che durante lo svolgimento di tali operazioni provvedono anche al selezionamento delle merci e/o documenti in magazzino ed ai treni presso i Centri operativi merci (ex CRM) o presso grandi centri di servizio;

- lavoratori addetti ad attività manuali semplici che, ricorrentemente nel corso dell'anno, svolgono operazioni di carico e scarico delle autovetture nelle stazioni e scali;

- lavoratori addetti al recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata che effettuano anche operazioni di smistamento;

Sono altresì inquadrati al liv. E3 i lavoratori che svolgono una pluralità di mansioni di livello inferiore, che valutate complessivamente, evidenziano significativi elementi di professionalità propri del presente livello. Tali figure professionali sono individuate esclusivamente dalla seguente elencazione:

- lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che effettuano non occasionalmente, la pulizia assegnata alla squadra rialzo o la pulizia dei sottocassa presso i depositi locomotive o rimesse;

- lavoratori addetti alla pulizia degli immobili che svolgono non occasionalmente, la loro prestazione su bianchino o ponte o scala aerea o cosiddetta romana;

- lavoratori addetti alla pulizia degli immobili che impiegano con carattere di continuità macchinari con uomo a bordo

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "G2" e "G1" l'inquadramento avverrà al livello "E3".

Livello professionale D : OPERATORI SPECIALIZZATI

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "F2" e "F1" l'inquadramento avverrà al livello "D3".

Livello professionale C : TECNICI

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "E" l'inquadramento avverrà al livello "C2".

Livello professionale B : TECNICI SPECIALIZZATI

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "D2" e "D1" l'inquadramento avverrà al livello "B3".

Livello professionale A : DIRETTIVI

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "C" l'inquadramento avverrà al livello "A1".

Livello professionale QUADRI

Per i lavoratori provenienti dall'ex livello "B" e "A" quadri, l'inquadramento avverrà al livello "Q2".

Passaggi di posizione retributiva

Rilevato che la produzione dei servizi tramite contratti di appalto oltre ad essere soggetta a frequenti cambi di appalto, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e assunzione ex novo, le Parti concordano che l'applicazione delle discipline previste dall'art 11 CCNL Attività Ferroviarie e dall'art 16 del CCNL della Mobilità, per il passaggio da una posizione retributiva all'altra, non sono applicabili alle imprese operanti in regime di appalto .

Art..... Pasti aziendali

Fermo restando quanto previsto nell'art 46 del CCNL Attività Ferroviarie sulle modalità di fruizione del pasto per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, le Aziende che operano nell'ambito ferroviario, individueranno apposite convenzioni per l'accesso alle mense, la dove esse sono presenti, per consentire ai lavoratori di usufruire del pasto aziendale .

Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in misura inferiore alle 6 ore giornaliere e/o in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale , a livello aziendale saranno individuate le modalità ed i limiti per l'erogazione del buono pasto.

B – DISCIPLINA SPECIALE ACCOMPAGNAMENTO NOTTE

(orario di lavoro)

C – DISCIPLINA SPECIALE RISTORAZIONE A BORDO TRENO

(orario di lavoro)